Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 20 aprile 1928 - ANNO VI — Numero 94

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accroscere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1928 - Anno VI, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Aprile 1928 - Anno VI (Fascicolo 4).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1180.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 705.

Aggregazione del comune di Corno di Rosazzo a quello di San Giovanni di Manzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Corno di Rosazzo è aggregato a quello di San Giovanni di Manzano.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 107. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1181.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1928, n. **740**.

Interpretazione dell'art. 10 cap. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di interpretare l'art. 10 cap. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825, in relazione con gli articoli 6 cap. 6, 13 e 19 dello stesso decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Salvo espresso patto contrario, è in facoltà del principale di dedurre dall'ammontare dell'indennità prevista dall'articolo 10 cap. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825, per il caso di licenziamento da lui dato all'impiegato, quanto questi abbia diritto di percepire, in conseguenza di tale licenziamento, per atti di previdenza compiuti da detto principale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 134. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1182.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. **746**.

Autorizzazione alla « Società di soccorso svizzera » con sede centrale a Lugano, ad acquistare uno stabile in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Lansel, in nome e nell'interesse della « Società di soccorso svizzera », con sede centrale a Lugano, riconosciuta come ente morale nella Svizzera, con la quale domanda si chiede l'autorizzazione sovrana in via di sanatoria per l'eseguito acquisto, per il prezzo di L. 30,000, di uno stabile in Livorno alienato all'Ente anzidetto dal cav. Enrico Wassmuth fu Federico e situato in via Ernesto Rossi al civico n. 30, composto di pianterreno e primo piano con superiori soffitte, in tutto vani 16, e un fabbricato annesso a detta palazzetta composto di pianterreno e primo piano, rispondente sul vicolo delle Guglie, il tutto distinto al moderno catasto urbano di Livorno coi numeri 1153, 1155, 1154, del reddito imponibile di L. 1912.50;

Veduti gli atti prodotti a corredo dell'istanza stessa nonchè il parere favorevole del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) in data 7 marzo 1928;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il relativo regolamento 26 giugno 1864, n. 1817;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' accordata in via di sanatoria alla suindicata « Società di soccorso svizzera » l'autorizzazione all'acquisto e possesso dell'immobile sopradescritto alle condizioni ivi indicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 141. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1183.**

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. **616**.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Premio Giuseppe ed Attilio Farina » presso il Convitto nazionale di Genova.

N. 616. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Premio Giuseppe ed Attilio Farina » presso il Convitto nazionale di Genova viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1184.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. **617**.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Preside Luigi Rostagno » presso il Regio liceo-ginnasio « G. Parini » di Milano.

N. 617. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Preside Luigi Rostagno » presso il Regio liceo-ginnasio « G. Parini » di Milano viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1185.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 618.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Salvator Rosa », in Napoli.

N. 618. R. decreto 19 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Salvator Rosa », in Napoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1186.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 627.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

N. 627. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1187.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 709.

Dichiarazione di prima categoria del Monte di pietà di Vercelli.

N. 709. R. decreto 1° marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Monte di pietà di Vercelli viene dichiarato di prima categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1188.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 781.

Istituzione in Roma di una Regia scuola di metodo tipo Montessori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 39 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, che autorizza la istituzione di n. 6 scuole di metodo per la educazione materna con il fine di formare le maestre del grado preparatorio;

Considerato che di dette scuole di metodo finora sono state create e funzionano soltanto cinque;

Considerata l'opportunità di istituire una scuola nella quale vengano preparate le maestre del grado preparatorio secondo il metodo della dottoressa Montessori con ordinamento speciale diverso da quello delle altre scuole di metodo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita in Roma, mediante apposita convenzione col Governatorato da approvarsi per decreto Reale, una Scuola per la formazione delle maestre del grado preparatorio secondo il metodo Montessori.

Con lo stesso decreto saranno emanate le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale dirigente, insegnante ed inserviente, agli orari e programmi della Scuola, anche in deroga alla tabella *B*, allegata al testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 183. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1189.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 688.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel comune di Taggia (Imperia).

N. 688. R. decreto 16 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio del comune di Taggia (provincia d'Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.

Approvazione della nomina di 18 presidenti di Federazioni provinciali dei commercianti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 289, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alle rimanenti Federazioni provinciali dei commercianti non comprese nell'elenco annesso al suindicato decreto;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali di cui al presente decreto;

Ritenuto che tali nomine sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Sono approvate le nomine dei presidenti delle Federazioni provinciali dei commercianti di cui al seguente elenco:

1. **Bergamo**: Regazzoni Giovanni.
2. **Brindisi**: Titi Angelo.
3. **Enna**: Grimaldi Francesco.
4. **Catanzaro**: Squillace Paolo.
5. **Cosenza**: Aragona Gennaro.
6. **Forlì**: Santini Sisto.
7. **Frosinone**: Gizzi Pietro.
8. **Gorizia**: Morassi Gino.
9. **Matera**: Riccardi Francesco.
10. **Milano**: Bonomi cav. Oreste.
11. **Nuoro**: Zuddas cav. Francesco.
12. **Ragusa**: Arezzo Sortino Domenico.
13. **Rieti**: Nicoletti Pietro.
14. **Savona**: Piaggio Giuseppe.
15. **Terni**: Grilli Oscar.
16. **Trapani**: Costantino Mario.
17. **Vercelli**: Frova Umberto.
18. **Varese**: Vidoletti Giovanni Battista.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 dicembre 1927.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare uno stabile in Forlì da adibirsi a sede dell'Istituzione stessa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista l'istanza del presidente dell'Opera nazionale Balilla, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare uno stabile di proprietà del sig. Silingardi Guido, da adibirsi a sede della Istituzione in Forlì, con la denominazione di « Casa dell'Avanguardista e Balilla »;

Visto il contratto di compra-vendita stipulato il 27 agosto 1927 - Anno V, tra l'Opera nazionale Balilla ed il signor Silingardi predetto, a rogito del notaio avv. Antonio Baldassarri di Forlì;

Vista la deliberazione in data 5 settembre 1927, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, con i poteri della Giunta esecutiva conferitigli con R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, approva il contratto di cui sopra, ed assegna i fondi necessari all'acquisto ed alla sistemazione dello stabile;

Vista la perizia nonchè gli atti prodotti a prova della proprietà e dello stato ipotecario dell'immobile;

Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 6, ed il regolamento 26 luglio 1896, n. 361;

Ritenuta la opportunità di autorizzare l'acquisto di cui sopra;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare lo stabile, di proprietà del signor Silingardi Guido, oggetto del contratto di compra-vendita 27 agosto 1927 - Anno V, a rogito notaio Antonio Baldassarri, per adibirlo a sede della Istituzione in Forlì.

Il presidente dell'Opera è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1928.
Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 19 settembre 1927, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari;

Considerata l'opportunità di apportare aggiunte e modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione agrumaria approvate con il decreto ministeriale suddetto;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Esportazione dalla Sicilia dei limoni, dei limoni ricioppi e dei verdelli.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dalla Sicilia di limoni (limoni d'inverno), di limoni ricioppi e di verdelli (limoni d'estate), sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *primissima*, di *prima* o di *seconda* scelta. Sono da intendersi di *primissima* i frutti perfetti, di forma regolare, lisci, di colore normale, di buona conservabilità, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni (volg. dette pitichie). Sono da intendersi di *prima* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza un po' rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, con lievi difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni. Sono da intendersi di *seconda* i frutti meno belli, di forma irregolare, con scorza rugosa e con protuberanze, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni che pregiudichino la resistenza e la conservabilità dei frutti durante il viaggio.

Da tutte e tre le suddette categorie di frutti sono esclusi quelli cosidetti scaldati e gommati.

CONFEZIONAMENTO.

È lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte tanto per la fodera delle casse come per l'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del paese d'importazione e, per incartare, carta velina bianca di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti, con *testate* dello spessore di mm. 17-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, con un listello di aggiunta, purchè non sia superiore ai 3 cm. di altezza, e sia bene adattato e comba-

ciante e posto a contatto col fondo (il listello è tollerato su entrambe le testate, quando queste siano alte più di 28 cm); con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo, o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo. Nell'impacco americano, dalla parte del coperchio, si tollerano anche listelli di cm. 1,5-2 a protezione dell'impacco stesso.

IMPACCO SICILIANO

Nell'impacco siciliano il coperchio della cassa appare convesso; i frutti sono disposti nella cassa « per filato ».

Limoni (da ottobre a maggio):

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa di limoni sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 250 frutti	69 –	34 – × 32 –	45
» 300 »	68 –	33 – × 27 –	40
» 330 »	68 –	33 – × 27 –	42
» 360 »	68.5	33 – × 25.5	40
» 504 »	68.5	33.5 × 27.5	43
» 504 » (large). . .	72 –	36 – × 30 –	53
Cassetta da 120 frutti.	68.5	33.5 × 18.5	28
» 150 » (mezza cassa da 300 frutti).	68 –	28 – × 15 –	21
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330 frutti).	68 –	28 – × 15 –	21
Cassetta da 150 frutti.	68.5	33.5 × 18.5	28
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti	75 –	36 – × 29 –	52
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti (extra large).	78 –	38 – × 31 –	56

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato, salvo quanto previsto dal successivo comma:

per la cassa da 250 frutti .... gr. 120
» » 300 » .... » 100
» » 330 » .... » 87
» » 360 » .... » 87
» » 504 » .... » 70
» » 504 » (large) .... » 87
» cassetta da 120 » .... » 175
» » 150 » (mezza cassa da 300 frutti) » 100
» » 165 » (mezza cassa da 330 frutti) » 87
» » 150 » .... » 120
per la cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti .... » 120
per la cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti (extra large) .... » 140

È consentita una tolleranza del 5 per cento in meno sui suddetti pesi minimi per non oltre il 5 per cento dei frutti di ciascuna cassa.

Limoni ricioppi e verdelli (da aprile a ottobre):

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa di « limoni ricioppi » e di « verdelli » sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 250 frutti	68	33 – × 31 –	44
» 300 »	67	32 – × 26.5	39
» 330 »	67	32 – × 26 –	40
» 360 »	67	32 – × 25 –	38
» 504 »	67	32 – × 26.5	41
» 504 » (large). . .	71	35 – × 29 –	52
Cassetta da 120 frutti.	68	33 – × 18 –	27
» 150 » (mezza cassa da 300 frutti).	67	27 – × 14 –	20
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330 frutti).	67	27 – × 14 –	20
Cassetta da 150 frutti . .	67	32.5 × 16.5	25
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti.	74	35 – × 28 –	50
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti (extra large).	77	37 – × 30 –	54

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato, salvo quanto previsto dal successivo comma:

per la cassa da 250 frutti .... gr. 120
» » 300 » .... » 100
» » 330 » .... » 87
» » 360 » .... » 87
» » 504. » .... » 70
» » 504 » (large) .... » 87
» cassetta da 120 » .... » 175
» » 150 » (1/2 cassa da 300 frutti) » 100
» » 165 » (1/2 cassa da 330 frutti) » 87
» » 150 » .... » 120
per la cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti .... » 120
per la cassa grande «uso Inghilterra» (case) da 300 frutti (extra large) .... » 140

È consentita una tolleranza del 5 per cento in meno sui suddetti pesi minimi per non oltre il 5 per cento dei frutti di ciascuna cassa.

IMPACCO AMERICANO.

Nell'impacco americano il coperchio della cassa chiusa appare piano; i frutti sono disposti nella cassa diagonalmente e devono essere di grandezza uniforme.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Limoni (da ottobre a maggio):

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa	
	cm.	cm.	Kg.	
Cassa da 270 frutti . .	68 –	33 – × 29 –	42 –	American style
» » 300 » . . .	68 –	32 – × 27 –	41 –	
» » 360 » . . .	68 –	32 – × 26.5	39.5	
» » 420 » . . .	68 –	32 – × 25 –	38 –	
» » 490 » . . .	68 –	32 – × 27 –	42 –	
Mezza cassa da 160 frutti	69 –	33.5 × 20 –	28 –	
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti	74 –	34.– × 30 –	52 –	Per l'Inghilterra
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti (extra large)	76.5	36.5 × 31 –	56 –	

Limoni, ricioppi e verdelli (da aprile a ottobre):

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 270 frutti	67 –	32 – × 28 –	40
» 300 »	67 –	31.5 × 26.5	39
» 360 »	67 –	31.5 × 26 –	38
» 420 »	67 –	31.5 × 25 –	36
» 490 »	67 –	31.5 × 26.5	39
Mezza cassa da 160 frutti . . .	67 –	31.5 × 19 –	25
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti	73 –	33.5 × 29.5	50
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti (extra large)	75.5	36 – × 30.5	54

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni, limoni ricioppi o verdelli per l'esportazione, sia con impacco siciliano, sia con impacco americano, deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *primissima* o *prima* o *seconda* e quella del contenuto *limoni, ricioppi* o *verdelli*; sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: il marchio nazionale, del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nelle mezze casse è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 2.

Esportazione dalla Sicilia dei limoni per confezioni (Confectionery lemons).

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dalla Sicilia dei limoni per confezioni (Confectionery lemons), sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

Sono da intendersi compresi nella categoria dei limoni per confezione i limoni venduti generalmente a peso per canditi o marmellate.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 17-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo e per una sola testata, con un listello di aggiunta, purchè non sia superiore ai 3 centimetri di altezza e sia bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3 di un solo pezzo, o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Per la spedizione all'estero dei limoni per confezioni sono ammessi solo due tipi di casse:

1° Cassa da 70 libbre inglesi in arrivo: peso lordo minimo in partenza kg. 40; misure esterne della cassa: lunghezza cm. 68,5, larghezza cm. 33,5, altezza cm. 27,5.

Numero dei frutti: 300, oppure 360, oppure, nell'impacco misto, 300-360;

2° Cassa da 100 libbre inglesi in arrivo: peso lordo minimo in partenza kg. 57: misure esterne della cassa: lunghezza cm. 79, larghezza cm. 39, altezza cm. 27.

Numero dei frutti: 360, oppure 420, oppure, nell'impacco misto, 360-420.

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni per confezioni (Confectionery lemons) per l'esportazione, dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *Confectionery lemons*; sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: il marchio nazionale, del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 3.

Esportazione dalla Sicilia delle arance.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione

all'estero dalla Sicilia di arance *bionde* (comuni, sferiche e subsferiche), di arance *sanguinelle* (con venature rosse negli spicchi), di arance *sanguigne* (rosse all'interno e all'esterno), e di arance *ovali*, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti da esportare devono essere di *primissima*, di *prima* o di *seconda* scelta. Sono da intendersi di *primissima* i frutti perfetti, di forma regolare, a scorza liscia o leggermente rugosa, ben colorati, di buona conservabilità, esenti da cocciniglie, da lesioni e da difetti. Sono da intendersi di *prima* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di colore più pallido, con lievi difetti che non ne pregiudichino l'apparenza, esenti da cocciniglie e da lesioni. Sono da intendersi di *seconda* i frutti meno belli, con scorza grossa e molto rugosa, esenti da cocciniglie e da lesioni che pregiudichino la resistenza e la conservabilità dei frutti durante il viaggio.

CONFEZIONAMENTO.

È lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte, con raccomandazione di usare, per queste ultime, la lingua del paese d'importazione, e, per l'avvolgimento dei frutti, carta velina bianca di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di 17-20 millimetri, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, con un listello di aggiunta, purchè non sia superiore ai cm. 3 di altezza e sia bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo (il listello è tollerato su entrambe le testate, quando queste siano alte più di 28 cm.); con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi bene combancianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3 di un solo pezzo, o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 128 frutti	69	34 - × 32 -	40
» 160 »	67	34 - × 27 -	36
» 180 »	69	34 - × 25 -	34
» 200 »	69	34 - × 25 -	34
» 300 »	67	34 - × 27 -	38
» 360 »	69	34 - × 25 -	35
Mezza cassa da 64 frutti . . .	69	34 - × 16 -	20.5
» » 80 » . . .	67	34 - × 14 -	19
» » 100 » . . .	69	34 - × 12.5	18
» » 150 » . . .	67	28 - × 16.5	19
» » 180 » . . .	63	31 - × 15 -	18
» » 216 » . . .	69	34 - × 16 -	21

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance per l'esportazione all'estero dalla Sicilia dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *primissima* o *prima* o *seconda* e quella del contenuto *arance bionde*, *arance sanguinelle*, *arance sanguigne*, *arance ovali*, oppure *bionde*, *sanguinelle*, *sanguigne*, *ovali*; sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: il marchio nazionale del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nelle mezze casse è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 4.

Esportazione dalla Sicilia delle arance amare (Bitters).

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dalla Sicilia delle arance amare (Bitters), sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di 17-20 millimetri di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, con un listello di aggiunta, purchè non sia superiore ai 3 cm. di altezza e sia bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20 di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3 di un solo pezzo, o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

PEZZATURE E DIMENSIONI DELLE CASSE.

L'esportazione delle arance amare (Bitters) è consentita unicamente per le pezzature e con casse delle dimensioni stabilite come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza)
	cm.	cm.
Cassa da 160 frutti	67.5	35.5 × 27.5
» 200 »	67 -	33 - × 25 -
» 240 »	67 -	33 - × 23.5
» 300 »	67 -	33 - × 27 -
» 360 »	67 -	33 - × 25 -

Cassa grande di Confectionery Bitters: lunghezza cm. 80, larghezza cm. 38; altezza cm. 28; peso lordo minimo kg. 48.

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance amare (Bitters) per l'esportazione deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *Bitters*, e per le arance amare destinate ai confezionieri *Confectionery Bitters*; sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: il marchio nazionale, del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportazione e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 5.

Esportazione dei limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dei limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI LIMONI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *prima*, di *seconda* o di *terza* scelta. Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, lisci, di colore normale, di buona conservabilità, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni (volgarmente dette piticchie). Sono da intendersi di *seconda* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza un po' rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, con lievi difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni. Sono da intendersi di *terza* i frutti meno belli, di forma irregolare, con scorza rugosa e con protuberanze, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni, che pregiudichino la resistenza e la conservabilità dei frutti durante il viaggio.

Da tutte e tre le suddette categorie di frutti sono esclusi quelli cosidetti scaldati o gommati.

CONFEZIONAMENTO.

È lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte, tanto per la fodera delle casse come per l'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del paese di importazione e, per incartare, carta velina bianca di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi casse di legno di pioppo stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi purchè bene adattati e rafforzati; con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 20 di due o tre pezzi perfettamente combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 8-10, di due pezzi perfettamente combacianti; con *coperchio* dello spessore di mm. 5, di tre pezzi anche sovrapposti; con *fondo* dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi perfettamente combacianti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati.

TIPO DELL'IMBALLAGGIO

DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Il tipo dell'imballaggio, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Tipo dell'imballaggio	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 300 frutti......	85	42 × 37	83
	82	41 × 35	65
	78	38 × 33	54
	74	36 × 30	45
	69	34 × 29	39
	68	32 × 26	32
Mezza cassa da 150 frutti...	80	40 × 23	43
	74	36 × 22	34
	70	34 × 21	29
	66	32 × 20	25
	62	30 × 19	21
Cassa da 360 frutti......	68	32 × 26	32
» 420 »	96	41 × 35	76
» 420 »	90	39 × 31	65
» 490 »	74	39 × 29	60

PESO MINIMO DEI FRUTTI.

In ogni cassa dei singoli tipi sopra specificati — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato:

per la cassa da 85 per 300 frutti .... gr. 220
» » » 82 » » .... » 165
» » » 78 » » .... » 135
» » » 74 » » .... » 110
» » » 69 » » .... » 95
» » » 68 » » .... » 82
» mezza cassa da 80 per 150 frutti .. » 220
» » » » 74 » » .. » 180
» » » » 70 » » .. » 150
» » » » 66 » » .. » 130
» » » » 62 » » .. » 100
» cassa da 68 per 360 frutti .... » 68
» » » 96 » 420 » .... » 135
» » » 90 » 420 » .... » 110
» » » 74 » 490 » .... » 100

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi per l'esportazione, deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *prima*, *seconda* o *terza* e quella del contenuto *Limoni di Maiori*, *Limoni di Sorrento* o *Limoni di Fondi;* sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore

autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: il marchio nazionale, del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nelle mezze casse è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 6.

Esportazione delle arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero delle arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DELLE ARANCE DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *prima* o di *seconda* scelta. Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, a scorza liscia o leggermente rugosa, ben colorati, di buona conservabilità, esenti da cocciniglie, da lesioni e da difetti. Sono da intendersi di *seconda* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di buona conservabilità, con lievi difetti che non ne pregiudichino l'apparenza, esenti da cocciniglie e da lesioni.

CONFEZIONAMENTO.

È lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte, con raccomandazione di usare, per queste ultime, la lingua del paese d'importazione e, per l'avvolgimento dei frutti, carta velina bianca di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio possono usarsi:

a) casse di legno di pioppo stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi purchè bene combacianti e rafforzati; con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 20 di due o tre pezzi perfettamente combacianti; con *sponde* dello spessore di millimetri 8-10 di due pezzi perfettamente combacianti; con *fondo* dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi perfettamente combacianti; con *coperchio* dello spessore di mm. 5, di tre pezzi anche sovrapposti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati;

b) casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 17-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo e per una sola testata, con un listello di aggiunta, purchè non sia superiore ai 3 centimetri di altezza e sia bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo (il listello è tollerato su entrambe le testate, quando queste siano alte più di cm. 28); con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo, o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa (pioppo)	(faggio)
	cm.	cm.	Kg.	Kg.
Cassa da 128 frutti . . .	69	34.5 × 29.5	36 –	37 –
» 160 »	67	33 – × 27.5	35 –	36 –
» 200 »	67	33 – × 27.5	36 –	37 –
» 300 »	67	33 – × 27.5	37 –	38 –
» 128 » (large)	71	35 – × 31.5	37 –	38 –
» 160 » »	71	36 – × 30 –	42 –	43 –
» 200 » »	71	35 – × 27 –	39 –	40 –
Mezza cassa da 64 frutti	69	33 – × 16.5	18.5	19.5
» » 80 »	67	34 – × 14 –	18 –	19 –
» » 100 »	68	35.5 × 12.5	16.5	17.5
» » 150 »	64	31 – × 17.5	19 –	20 –

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi per l'esportazione dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *prima* o *seconda* e quella del contenuto, *Arance di Sorrento*, *Arance di Salerno*, *Arance di Fondi;* sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto, il marchio nazionale, del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nelle mezze casse è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 7.

Esportazione dal Gargano dei limoni di Rodi.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272 all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dal Gargano dei limoni di Rodi, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI LIMONI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *prima* o di *seconda* scelta. Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, lisci, di colore normale, di buona conservabilità, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni (volgarmente dette piticchie). Sono da intendersi di *seconda* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza un po' rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, con lievi difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, esenti da cocciniglie, da ruggine e da lesioni.

Da tutte e due le suddette categorie di frutti sono esclusi quelli cosidetti scaldati o gommati.

CONFEZIONAMENTO.

È lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte, con raccomandazione di usare, per queste ultime, la lingua del paese d'importazione, e, per l'avvolgimento dei frutti, carta velina bianca, di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 17-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, con un listello di aggiunta, purchè non sia superiore ai cm. 3 di altezza e sia bene adattato e combaciante e posto al contatto col fondo (il listello è tollerato su entrambe le testate, quando queste siano alte più di cm. 28); con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3 di un solo pezzo, o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
Per i limoni di 1° taglio (maggio-luglio)			
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 200 frutti	70	34.5 × 29 –	40
» 300 »	69	34 – × 28.5	40
» 360 »	67	33 – × 26 –	33
Mezza cassa da 120 frutti	70	35 – × 21 –	30
» » 150 »	70	35 – × 21 –	29
Per i limoni di 2° taglio (agosto-settembre)			
Cassa da 300 frutti	63	31 – × 25 –	28
» 360 »	62	31 – × 24.5	28

PESO MINIMO DEI FRUTTI.

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato:

Per i limoni di 1° taglio.

per la cassa da	200 frutti	gr.	145
» »	300 »	»	85
» »	360 »	»	70
» mezza cassa da	120 »	»	175
» » »	150 »	»	145

Per i limoni di 2° taglio.

per la cassa da	300 frutti	gr.	70
» »	360 »	»	50

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni di Rodi per l'esportazione, deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *prima* o *seconda* e quella del contenuto, *Limoni di Rodi* (1° taglio), *Limoni di Rodi* (2° taglio); sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: il marchio nazionale, del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nelle mezze casse è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 8.

Esportazione dal Gargano delle arance di Rodi.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dal Gargano delle arance di Rodi, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *prima* o di *seconda* scelta. Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, a scorza liscia o leggermente rugosa, ben colorati, di buona conservabilità, esenti da cocciniglie, da lesioni e da difetti. Sono da intendersi di *seconda*, i frutti non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di buona conservabilità, con lievi difetti che non ne pregiudichino l'apparenza, esenti da cocciniglie, e da lesioni.

CONFEZIONAMENTO.

È lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte, con raccomandazione di usare, per queste ultime, la lingua del paese d'importazione, e, per l'avvolgimento dei frutti, carta velina bianca, di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 17-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, con un listello di aggiunta, purchè non sia superiore ai cm. 3 di altezza e sia bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo (il listello è tollerato su entrambe le testate, quando queste siano alte più di cm. 28); con *tramezzo* centrale dello spessore di mm. 17-20 di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 d'altezza; con *fondo* dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* dello spessore di mm. 3 di un solo pezzo, o, al massimo, di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 128 frutti	69	34.5 × 29 -	32
» » 160 »	66	33 - × 26.5	33
» » 200 »	66	33 - × 24 -	30
» » 300 »	65	32 - × 26 -	33
» » 360 »	64	32 - × 24 -	28
Mezza cassa da 64 frutti	69	34.5 × 14.5	17
» » » 80 »	66	33 - × 13 -	17
» » » 100 »	66	33 - × 12 -	17
» » » 150 »	66	32 - × 13 -	17
» » » 180 »	66	32 - × 12 -	16

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance di Rodi per l'esportazione all'estero dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà sinistra, l'indicazione *prima* o *seconda* e quella del contenuto: *Arance di Rodi;* sulla metà destra, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

b) sulla testata a sinistra del fianco predetto: il marchio nazionale del diametro minimo di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Nelle mezze casse è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 9.

Esportazione dei limoni e delle arance dalla Calabria.

Per l'esportazione dei limoni e delle arance dalla Calabria hanno vigore le norme indicate per l'esportazione degli agrumi dalla Sicilia.

Art. 10.

Esportazione di mandarini.

Può essere autorizzato l'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dei mandarini con l'osservanza delle norme che l'Istituto nazionale per l'esportazione stabilirà caso per caso.

NOTIZIE DA FORNIRE CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

Le ditte richiedenti tale autorizzazione devono specificare nella domanda:

a) le caratteristiche, per grandezza e qualità, dei mandarini da esportare, il luogo di produzione e le località verso le quali è diretta la loro esportazione;

b) il confezionamento che intendono di usare per i loro prodotti;

c) l'imballaggio che intendono adoperare, depositandone il tipo;

d) quali sono le scritte che reputano necessarie sulla parte esterna dell'imballaggio.

L'autorizzazione concessa stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 11.

Tolleranze generali.

Per tutti gli imballaggi prescritti dal presente decreto è consentito che si aumentino le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza nella misura massima di un centimetro, senza però che, in ragione dell'aumento, possano usarsi sugli imballaggi le indicazioni di *large* o *extra large*.

Per le rispedizioni di agrumi dalla piazza di Trieste, è consentita una tolleranza, per calo naturale della merce, nella misura massima del 2,50 % sui pesi lordi minimi prescritti in partenza.

Su tutti gli imballaggi sono tollerate le indicazioni relative al destinatario (contromarche), ai luoghi di destinazione e ai luoghi di origine, purchè non apposte sulla testata e sul fianco portanti le indicazioni prescritte dal presente decreto.

Art. 12.

Autorizzazione di deroga alle presenti norme.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso del marchio nazionale in deroga alle presenti norme, esclusivamente per prodotti agrumari racchiusi in imballaggi speciali che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici fissati in queste norme.

L'autorizzazione speciale di cui sopra stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali.

Per la campagna 1927-28, l'applicazione delle presenti norme tecniche all'esportazione dal Gargano è prorogata al 1° luglio per quanto riguarda i limoni, al 1° giugno per quanto riguarda le arance.

Art. 14.

Il decreto ministeriale 12 agosto 1927 con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Suppicich di Pietro, nato a Rovigno d'Istria il 28 aprile 1900 e residente a Trieste, via dei Fabbri, n. 8, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Suppicich è ridotto in « Suppini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Eleonora Suppicich di Pietro, nata a Rovigno d'Istria il 2 novembre 1902 e residente a Trieste, via dei Fabbri, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Eleonora Suppicich è ridotto in « Suppini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Roze » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Roze Luigi, figlio del fu Valentino e della fu Gomezel Marianna, nato a Tomadio il 29 settembre 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rose ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Motika Foska fu Pasquale e fu Caterina Motika nata a Gimino il 4 gennaio 1875, ed ai figli nati a Pola: Rodolfo, il 22 novembre 1898; Francesco, il 7 ottobre 1900; Luigia, il 27 luglio 1902; Anna, il 30 gennaio 1900; Caterina, il 13 luglio 1910; Luigi, il 15 gennaio 1912, e Maria il 6 dicembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: E. CAVALIERI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antollovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antollovich Bortolo, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Benussi, nato a Rovigno d'Istria il 17 settembre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paliaga Maria di Antonio e di Domenica Ive, nata a Rovigno d'Istria il 7 febbraio 1879; ed ai figli nati a Rovigno: Antonio, nato il 1° giugno 1909; Matteo, nato il 6 ottobre 1911; Angelo, nato il 13 aprile 1914; Iolanda, nata il 5 aprile 1919; Domenico, nato il 17 gennaio 1924, e Giuseppe, nato a Pottendorf-Landegg il 14 aprile 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antunovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antunovich Caterina figlia della fu Maria, nata a Rovigno d'Istria il 26 novembre 1886 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antollovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antollovich Tomaso, figlio di Martino e della fu Maria Iurzan, nato a S. Lorenzo del Pasenatico il 4 dicembre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gheriach Luicia di Martino e di Eufemia Liubessich, nata a San Lorenzo del Pasenatico il 6 ottobre 1893; ed ai figli, nati a San Lorenzo del Pasenatico: Maria, nata il 7 agosto 1913; Martino, nato il 13 gennaio 1915, Giovanna, nata il 13 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antollovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antollovich Giovanni Battista figlio del fu Giovanni e di Benussi Giovanna, nato a Rovigno d'Istria il 7 marzo 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marangon Domenica Caterina fu Giuseppe e fu Barzelogna Caterina, nata a Rovigno il 26 giugno 1895, ed alla figlia Maria Caterina, nata a Rovigno il 5 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andretich Domenico, figlio del fu Antonio e di Giuseppina Sgur, nato a Rovigno d'Istria il 19 dicembre 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ghira Andreana di Giuseppe e di Tromba Domenica Maria, nata a Rovigno il 17 dicembre 1901, ed alla figlia Giuseppina, nata a Rovigno il 17 febbraio 1924, nonchè alla madre Giuseppina vedova di Antonio Andretic, figlia del fu Antonio Sgur e fu Maddalena, nata il 29 febbraio 1859 a San Vito presso Vipacco.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del nu-

mero 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antonaz Angela, figlia del fu Domenico e della fu Antonia Basilisco, nata a Rovigno d'Istria il 23 dicembre 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antich Antonio, figlio di Giorgio e della fu Francesca Conese, nato a Rovigno d'Istria il 14 gennaio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sponza Eufemia fu Marco e di Maria Belussich, nata a Rovigno il 1° febbraio 1881; ed ai figli nati a Rovigno: Giorgio, nato il 3 aprile 1907; Marco, nato il 6 maggio 1913; Giovanni-Antonio, nato l'11 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 18 aprile 1928, n. 967/3-2-12, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 1607 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 90 del 16 aprile 1928, la decima intestazione (colonna 1ª) col n. 301 d'ordine, deve dire « Ditta Cacciatori-Vicentini » anzichè sig. Cacciatori Guglielmo fu Antonio; e nella 2ª colonna della stessa pag. 1607, la prima intestazione, col n. 321 d'ordine, deve dire « Merolla Pietro » anzichè Merollo Pietro, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.67	Belgrado	33.40
Svizzera	365.43	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.569	Albania (Franco oro)	364.50
Olanda	7.65	Norvegia	5.07
Spagna	318.02	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.647	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.534	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.08
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.65
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	86.075
New York	18.952	Littorio 5 %	86.05
Dollaro Canadese	18.945	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.125
Oro	365.68		

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 31

			DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		4,660,547,406.43	+ 56,780
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	6,362,492,571.72		— 50,318
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . . . . »	1,493,089,909.60		+ 6
		7,855,582,481.32	— 50,312
Riserva totale . . . L.		12,516,129,887.75	+ 6,468
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,566.95	—
Cassa . . . . »		178,285,390.68	— 22,515
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,133,969,467.36	— 35,733
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		9,688,566.97	+ 1,508
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	717,365,993.93		
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1,658,388.06		
		719,024,381.99	+ 15,056
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1,008,319,061.48	— 3,339
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	58,665,503.43		+ 8,669
altri . . . . »	64,120,620.02		+ 4,459
		122,786,123.45	+ 13,128
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		275,789,691.03	+ 701
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		122,544,531.17	+ 1,206
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,273,492,062.93	— 21,472
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria . . . . »	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . . . . »	103,491,109.29		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	170,903,045.66		—
Debitori diversi . . . . »	1,021,323,331.93		— 96,265
		1,337,742,486.88	— 96,265
Spese . . . . L.		25,476,394.57	+ 6,601
L.		22,635,960,613.21	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		41,913,666,333.67	— 85,594
L		64,549,626,946.88	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		135,466,900.66	+ 80
TOTALE GENERALE . . L.		64,685,093,847.54	— 220,080

Saggio normale dello sconto 6.50 % (dal 5 marzo 1928).

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

(13721)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

marzo 1928 (VI)

PASSIVO.

			Importo	DIFFERENZE con la situazione precedente — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	17,264,766,200 —	+ 247,546
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	604,641,296.85	+ 110,597
Depositi in conto corrente fruttifero		»	3,022,519,604.73	— 386,782
Conto corrente del Regio tesoro		»	181,489,928.94	— 120,036
		L.	21,073,447,030.52	— 148,675
Capitale		L.	240,000,000 —	—
Massa di rispetto		»	48,000,000 —	—
Riserva straordinaria		»	12,025,412.33	—
Conti correnti passivi		»	28,320,751.40	+ 12,092
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L. 110,752,766.20			+ 5,193
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46,000,000 —			—
Creditori diversi	» 968,478,476.27			+ 44,635
			1,125,231,242.47	+ 49,828
Rendite		L.	108,936,176.49	+ 10,308
Utili netti dell'esercizio precedente		»	—	— 58,110
		L.	22,635,960,613.21	
Depositanti		»	41,913,666,333.67	— 85,594
		L.	64,549,626,946.88	
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	135,466,900.66	+ 80
TOTALE GENERALE		L.	64,685,093,847.54	— 220,080

Rapporto della riserva (12,516,129,887.75) ai debiti (21,073,447,030.52) da coprire 59.39 per cento.

Il direttore generale: STRINGHER.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	474718	182 —	Ozzola Giovanni fu Carlo, dom. a S. Lazzaro Parmense (Parma). *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca giudiziale per la somma di L. 5.082,75 a favore della signora Magnaghi *Bice* fu Battista, moglie di Ozzola Giovanni.	Intestata come contro. *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca giudiziale per la somma di L. 5.082,75 a favore della signora Magnaghi *Luigia-Clonilde detta Bice* fu Battista, moglie di Ozzola Giovanni.
Buoni del Tesoro ordinari nominativi (1926-1927).	244 372 243 248 418	Cap. 1,000 — » 2,000 — » 5,000 — » 10,000 — » 10,000 —	Renzi Gino, *Anna*, Rina, Maria ed Agnese fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Bastianello Ida.	Renzi Gino, *Emma*, Rina, Maria ed Agnese fu Giovanni, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	321754	60 —	Attolini Luigi-Nicola fu *Leonardo*, minore, to la p. p. della madre Nana Vincenza di Nicola, ved. di Attolini *Leonardo*, dom. a Gioia del Colle (Bari).	Attolini Luigi-Nicola fu *Vito-Leonardo*, minore sotto la p. p. della madre Nana Vincenza di Nicola, ved. di Attolini *Vito-Leonardo*, dom. come contro.
»	204501	30 —	Cirillo *Consiglia* fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Ferrante Maria fu Giuseppe, ved. di Cirillo Beniamino, dom. a Mantrone (Bari).	Cirillo *Maria-Consiglia* fu Beniamino, minore ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria di Potenza per deposito di 7 cartelle cons. 3.50 % (1906).	756	Cap. 13,000 —	Simone *Antonio* fu Valentino, dom. in Abriola (Potenza).	Simone *Gerardo-Antonio* fu Valentino, dom. come contro.
Cons. 5 %	96395	435 —	Flessigno Concetta fu Gennaro, *nubile*, dom. a Napoli.	Flessigno Concetta fu Gennaro *minore sotto la tutela* di *Ramaschiello Giuseppe fu Michele*, dom a Napoli.
3.50 %	212146	140 —	Grappein Giuseppe Apollinare fu *Federico*, dom. a Cogne (Torino).	Grappein Giuseppe Apollinare fu *Giuseppe-Federico*, dom. come contro.
»	578183	35 —	Merana *Anna-Maria* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Demonte (Cuneo).	Merana *Caterina-Anna-Maria* di Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	190423	500 —	Graziani Gina fu Dermide *nubile*, dom. a Calata (Campobasso).	Graziani Gina fu Dermide, *minore sotto la p. p. della madre Benevento Elisa ved. di Graziani* Dermide, dom. come contro.
3.50 %	332615	140 —	Cantamessa *Luigi* di Giuseppe, dom. in Alba (Cuneo), vincolata.	Cantamessa *Adolfo-Luigi* di Giuseppe, dom. come contro, vincolata.
»	455380	70 —	Intestata come la precedente, dom. ad Alessandria, vincolata.	Intestata come la precedente, dom. come contro, vincolata.
»	609200	70 —	Intestata come la precedente, dom. a Bologna, vincolata.	Intestata come la precedente, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	168475	55 —	Alfieri *Giuseppe* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Corrado Gostanza, fu Leonardo, ved. Alfieri, dom. a Latiano (Lecce).	Alfieri *Vincenzo-Giuseppe-Scevola* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione.	1282	Cap. 900 —	Bertolino Vermiglio fu Stefano, con usuf. vital. a Perotti *Michele* fu Pietro.	Bertolino Vermiglio fu Stefano, con usuf. vital. a Perotti *Giovanni-Michele* fu Pietro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 marzo 1928 Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 10, dal 5 all'11 marzo 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Naro	Cp	1	—
Id.	S.ta Margherita di B.	B	1	—
Id.	Id.	Cp	—	1
Avellino	Aquilonia	B	—	1
Bari delle Puglie	Acquaviva	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Brindisi	Carovigno	E	—	1
Cagliari (a)	S. Nicolò Gerrei	O	—	1
Id.	Sedilo	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Campobasso	Guglionesi	O	1	—
Catanzaro	Limbadi	O	—	1
Id.	Mesuraca	O	—	1
Id.	San Calogero	O	—	1
Cremona	Ricengo	O	—	1
Cuneo	Bernezzo	O	—	1
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Ortanova	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Frosinone	Piglio	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Matera	Irsina	E	1	—
Id.	Matera	B	—	1
Milano	S. Rocco al Porto	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Napoli (a)	Presenzano	B	—	3
Novara	Casalvolone	B	—	1
Id.	Novara	B	—	2
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Pavia	Villanova d'Ardenghi	B	—	1
Perugia	Spoleto	S	—	1
Potenza	Rapolla	O	1	—
Roma	Castel Madama	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Savona	Savona	B	1	—
Taranto	Martina Franca	E	—	1
Id.	Mottola	B	1	—
Torino	Rivalba	B	—	1
Trento	Borgo	B	—	1
Varese	Varese	B	1	—
Vercelli	Ronsecco	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
			19	33

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari (a)	Samugheo	B	—	1
Id.	Uras	B	—	1
Id.	Villamar	B	—	1
Campobasso	Capracotta	B	1	—
Cremona	Stagno Lombardo	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Roma	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
			4	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	7	2
Id.	Asti	B	3	—
Id.	Capriate d'Orba	B	1	1
Id.	Casale Monferrato	BS	2	—
Id.	Castagnole Lanze	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	2	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	—	1
Id.	Corteranzo	B	1	—
Id	Costigliole d'Asti	B	3	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Molino de' Torti	B	1	—
Id.	Moncenisio	B	2	—
Id.	Moncucco	B	—	2
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Oviglio	B	2	—
Id.	Pino d'Asti	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	2	—
Id.	Rosignano	B	1	—
Id.	Sale	B	2	—
Id.	S. Salvatore Monfor.	B	1	—
Id.	Scandeluzzo	B	1	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Tonengo	BS	2	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Viale	B	1	—
Ancona (a)	Serra dei Conti	B	1	—
Aosta	Caravino	B	1	—
Id.	Pont Cavanese	B	1	—
Id.	Samone	B	1	—
Ascoli Piceno	Monte Urano	B	1	—
Avellino	Morra Irpino	O	1	—
Id.	Piedradefusi	B	—	1
Bergamo	Ardesio	B	—	1
Id.	Berbenno	B	—	1
Id.	Brignano d'Adda	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	6	—
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Cologno al Serio	B	—	2
Id.	Curdomo	B	—	1
Id.	Oltre il Colle	B	—	3
Id.	Oltressenda Bassa	B	4	—
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Ossanesga	B	—	1
Id.	Treviglio	B	1	1
Bologna	Castel Guelfo	B	1	1
Id.	Minerbio	B	—	1
Id.	Persiceto	B	1	—
Brescia	Barbariga	B	1	—
Id.	Borno	B	1	2

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Castenedolo	B	1	1
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Gardone Riviera	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Montichiari	B	1	1
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Torbiato	B	1	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Catanzaro	Ioppolo	B	—	1
Como	Albate	B	1	—
Id.	Barzio	B	1	—
Id.	Camnago Volta	B	1	—
Id.	Capriago	B	1	—
Id.	Carimate	B	—	2
Id.	Cassina Rizzardi	B	2	—
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Cremia	B	1	—
Id.	Cusino	B	2	—
Id.	Merone	B	1	—
Id.	Oggionno	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Osnago	B	2	—
Id.	Pasturo	B	2	—
Id.	Pianello del Lazio	B	1	—
Id.	Veleso	B	—	4
Id.	Zelbio	B	—	1
Cremona	Dovera	B	1	—
Id.	Grumello	B	2	—
Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	Tornata	B	—	1
Cuneo	Brà	B	—	1
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Diano d'Alba	B	1	—
Id.	Montà	B	1	—
Id.	Santo Stefano Belbo	B	1	—
Id.	Vezza d'Alba	B	1	—
Ferrara	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Porto Maggiore	B	2	—
Firenze	Empoli	B	1	—
Fiume	Primano	B	5	—
Forlì	Predappio Nuova	B	—	1
Id.	Santarcangelo	B	1	1
Id.	Savignano di Romag.	B	2	—
Frosinone	Anagni	B	—	1
Id.	Frosinone	B	1	—
Genova	Campoligure	B	—	2
Id.	Genova	B	3	—
Gorizia	Dol Grande	B	1	—
Livorno	Livorno	B	—	1
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Forte dei Marmi	B	1	1
Id.	Lucca	B	4	—
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Id.	Seravezza	B	—	2
Id.	Viareggio	B	1	1
Macerata	Matelica	B	—	1
Id.	S. Severino Marche	B	—	1
Mantova	Asola	B	2	—
Id.	Gonzaga	B	2	2
Id.	Medole	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Mantova	Ostiglia	B	—	2
Id.	Quingentole	B	1	—
Id.	Quistello	B	2	—
Id.	S. Benedetto Po	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	1	—
Milano	Besate	B	—	2
Id.	Carate Brianza	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	2
Id.	Guardamiglio	B	—	1
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Milano	B	—	2
Id.	Orio Litta	B	—	1
Id.	Rescaldina	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Seregno	B	—	1
Id.	Settimo Milanese	B	—	1
Modena	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Montese	B	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	B	—	1
Novara	Camori	B	2	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Castellazzo Novarese	B	1	—
Id.	Ghemme	B	2	—
Id.	Granozzo	B	2	—
Id.	Novara	B	1	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	—
Padova	Borgoricco	B	1	1
Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Correzzola	B	—	1
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Maserà	B	—	2
Id.	Padova	B	—	3
Id.	Piazzola	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	Villa del Conte	B	1	—
Palermo	Corleone	B	1	—
Id.	Palermo	B	1	—
Id.	Ustica	B	1	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Lesignano	B	2	—
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Noceto	B	—	10
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Ferrera Erbognone	B	1	1
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Olevano	B	—	2
Id.	S. Giorgio	B	4	2
Id.	Sartirana	B	1	—
Id.	Spessa	B	1	—
Id.	Torrazza Coste	B	—	1
Id.	Torre del Mangano	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Vigevano	B	3	2
Perugia	Perugia	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Piacenza	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Villanova	B	1	—
Pistoia	Pescia	B	1	—
Pola	Capodistria	B	—	2
Id.	Isola d'Istria	B	1	—
Potenza	Trecchina	B	1	—
Ravenna	Casola Valsenio	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	1	—
Roma	Roma	B	10	1
Id.	Id.	O	6	—
Salerno	Nocera Inferiore	B	1	—
Id.	Ravello	B	1	—
Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Tramonti	B	1	—
Savona	Ellera	B	1	—
Sondrio (a)	Grosio	B	1	—
Id.	Grosotto	B	1	—
Id.	Morbegno	B	1	—
Id.	Pendolasco	B	—	1
Torino	Barbania	B	1	—
Id.	Cavagnolo	B	2	—
Id.	Chiari	B	5	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Pino Torinese	B	2	—
Id.	Rivara	B	1	—
Id.	Rocca Cavanese	B	—	1
Id.	S. Mauro	B	1	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Venaria Reale	B	1	—
Trento	Calavino	B	1	1
Id.	Campo	B	2	1
Id.	Cavédine	B	4	—
Id.	Dro	B	1	—
Id.	Isera	B	1	—
Id.	Nogaredo	B	1	—
Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Trento	B	1	1
Treviso	Breda di Piave	B	1	1
Id.	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	2	2
Id.	Castello di Godego	B	1	1
Id.	Cavaso del Tomba	B	—	1
Id.	Cassalto	B	1	—
Id.	Chiarano	B	1	—
Id.	Gorgo al Monticano	B	2	—
Id.	Istrana	B	4	—
Id.	Melma	B	—	1
Id.	Monastier	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	4	4
Id.	Moriago	B	2	—
Id.	Motta di Livenza	B	2	—
Id.	Paese	B	1	2
Id.	Pederobba	B	1	—
Id.	Ponte di Piave	B	—	1
Id.	Ponzano Veneto	B	1	—
Id.	Riese	B	1	—
Id.	Roncade	B	—	1
Id.	Spresiano	B	2	1
Id.	Susegana	B	1	1
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Valdobbiadene	B	1	—
Id.	Vedelago	B	1	—
Id.	Volpago	B	—	1
Id.	Zero Branco	B	—	1
Trieste	Trieste	B	3	—
Udine	S. Giov. di Manzano	B	1	—
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Arcisate	B	—	1
Id.	Azzate	B	1	—
Id.	Bisuschio	B	2	1
Id.	Brinzio	B	—	1
Id.	Cardano al Campo	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	—	3
Id.	Sacconago	B	1	—
Id.	Schianno	B	1	—
Id.	Travedona	S	1	—
Id.	Valganna	B	1	1
Id.	Varese	B	1	—
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	1
Id.	Campolongo Magg.	B	—	2
Id.	Concordia Sagittaria	B	—	1
Id.	Grisolera	B	1	1
Id.	Portogruaro	B	2	2
Id.	Santo Stino di Liv.	B	1	1
Id.	Scorzè	B	—	1
Id.	Torre di Mosto	B	2	1
Vercelli	Biella	B	1	—
Id.	Cardeto	B	1	—
Id.	Caresana	B	1	2
Id.	Cossila	B	1	—
Id.	Gifflenga	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Concamarise	B	—	1
Viterbo	Vetralla	B	1	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			301	158

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	S	2	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Brescia	Gottolengo	S	—	1
Id.	Pavone Mella	S	—	1
Cuneo	Peveragno	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	3	—
Matera	Montalbano	S	1	—
Napoli	Napoli	S	1	—
Id.	Vico Equense	S	—	1
Parma	Solignano	S	—	1
Id.	Soragna	S	1	—
Pavia	Magherno	S	1	—
Id.	Robbio	S	—	1
Piacenza	Carpaneto	S	—	1
Id.	Castell'Arquato	S	1	—
Pistoia	Agliana	S	1	—
Pola	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Rovigno	S	—	1
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Roma	Palestrina	S	1	—
Rovigo	Occhiobello	S	—	3
Siena	Sovicille	S	1	—
Siracusa	Noto	S	—	1
Trieste	Trieste	S	5	—
Udine	Moruzzo	S	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	S	—	1
			23	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
Milano	Milano	E	—	1
Napoli (a)	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	1
Palermo	Palermo	E	—	1
Piacenza	Piacenza	E	2	—
			12	3
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	1	—
Id.	Ravanusa	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Avellino	E	4	1
Id.	Baiano	E	—	1
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Grottolella	E	1	—
Id.	Lauro	E	4	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	—	1
Id.	Moschiano	E	2	—
Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Pago del Vallo di L.	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	E	1	—
Id.	Gravina	E	2	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	27	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Regalbuto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Id.	Santa Margherita	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	—	1
Messina	Messina	E	1	1
Id.	Piraino	E	3	—
Id.	S. Angelo di Brolo	E	2	—
Napoli (a)	Afragola	E	3	2
Id.	Boscotrecase	E	—	1
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Cercola	E	2	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	9	2
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Pomigliano d'Arca	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	7	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Corleone	E	1	—
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Palermo	Palermo	E	17	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Cetara	E	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rov.	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pellezzano	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	4	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Cipriano Picent.	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	1
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	3	—
Id.	Scafati	E	4	—
Savona	Albenga	E	1	—
			155	14
	Rabbia.			
Agrigento	Raffadali	Cn	1	—
Ancona (a)	Ancona	Cn	—	1
Brescia	Coccaglio	B	—	1
Cagliari (a)	Monserrato	Cn	—	1
Catania	Acireale	Cn	—	1
Frosinone	Boville Ernica	S	1	—
Imperia	Imperia	Cn	1	—
Id.	Id.	Fl	1	—
Macerata	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Napoli (a)	Napoli	Cn	—	18
Id.	Pomigliano d'Arno	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	5	2
Perugia	Foligno	Cn	—	1
Pisa	Peccioli	Cn	—	1
Roma	Manziana	Cn	1	—
Salerno	Sarno	Cn	—	1
Siracusa	Sortino	Cn	3	—
Udine	Maniago	Cn	—	1
			18	31
	Rogna.			
Agrigento	Cianciana	Cp	—	3
Ancona (a)	Fabriano	O	5	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Monteleone	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	7	—
Id.	Campolieto	O	—	1
Id.	Castel del Giudice	O	1	2
Id.	Frosolone	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*			
Campobasso	Pescopennataro	O	—	2
Id.	San Pietro Avellana	O	2	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	O	1	2
Id.	S. Elia a Pianisi	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Sannicandro Garg.	O	1	—
Id.	Serracapriola	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Lecce	Poggiardo	E	—	1
Matera	Irsina	O	1	—
Palermo	Palermo	E	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Trevi	O	—	1
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Canale Monterano	O	—	1
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Oriolo Romano	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sezze	O	—	1
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Id.	Padula	O	3	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Roccalvecce	O	—	2
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	6	—
Zara	Zara	O	4	—
			94	18
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	2	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
	Segue *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.*			
Roma	Mazzano R.	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			20	—
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	5	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Firenze	Marradi	O	3	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Foggia	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Morolo	O	1	—
Id.	Fabrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Pisa	Bientina	O	—	1
Id.	Buti	O	1	—
Id.	Vicchiano	O	4	—
Potenza	Senise	O	1	—
Rieti	Toffia	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	2	—
Id.	Roma	O	8	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Teggiano	O	2	—
Siena	Radicondoli	O	1	6
Taranto	Castellaneta	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	—	1
			39	8
	Aborto epizootico.			
Bologna	Castel Maggiore	B	1	—
Modena	Fiorano	B	4	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Pavullo	B	2	—
Reggio Nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	1	—
			9	1
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	1	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Influenza del cavallo.				
Cagliari (*a*)	Cagliari	E	—	1
Gorizia	Gorizia	E	—	3
Perugia	Foligno	E	1	—
			1	4
Peste aviaria.				
Novara	Novara	P	14	10
Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Montegallo	P	16	—
Campobasso	Baranello	P	3	—
Id.	Isernia	P	3	—
Id.	Pescolanciano	P	1	—
Messina	Furci Siculo	P	2	1
Id.	Messina	P	2	1
Id.	Roccalumara	P	6	3
Modena	Modena	P	—	2
Id.	S. Cesario	P	—	3
Id.	Savignano	P	1	—
Parma	Lesignano	P	2	—
Id.	Noceto	P	14	—
Id.	Soragna	P	8	—
Reggio di Calabria	Cittanova	P	4	3
Id.	Oppido Mamertina	P	2	—
Reggio nell'Emilia	S. Polo d'Enza	P	—	5
Udine	Pertcole	P	—	1
Varese	Laveno	P	1	—
Id.	Varano Borghi	P	1	—
Id.	Varese	P	—	1
			66	20

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	28	46	52
Carbonchio sintomatico	5	8	8
Afta epizootica	52	278	459
Malattie infettive dei suini	21	28	39
Morva	5	6	15
Farcino criptococcico	13	69	169
Rabbia	16	20	49
Rogna	21	61	112
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	18	20
Vaiuolo ovino	14	23	47
Aborto epizootico	4	6	10
Diarrea dei vitelli	1	1	8
Influenza del cavallo	3	3	5
Peste aviaria	1	1	24
Colera dei polli	9	20	86

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmie.*
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di grado 9° ed uno di grado 11° di gruppo B del ruolo organico del Ministero delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, che approva i ruoli organici del Ministero delle corporazioni e detta norme per la prima applicazione dei ruoli stessi;
Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1927, che stabilisce le norme per l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dall'art. 7 del sopraindicato Regio decreto;

Decreta:

E' bandito un concorso per titoli a due posti di grado 9° ed uno di grado 11° di gruppo *B* del ruolo organico del Ministero delle corporazioni.

Sono ammessi al predetto concorso gli impiegati di gruppo *C*, che prestino servizio presso il Ministero delle corporazioni, abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'art. 7, comma 3°, del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, e, concorrendo eccezionali condizioni di merito, già esercitino lodevolmente almeno un anno nel Ministero stesso le funzioni del grado cui aspirano.

La domanda di ammissione al concorso, corredata degli eventuali titoli e documenti, deve essere redatta in carta da bollo da L. 3 e presentata, o fatta pervenire in plico raccomandato, al Ministero delle corporazioni entro le ore 19 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo*
Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:
BOTTAI.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.